

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA

REP.

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 – 2020 DELLA REGIONE CAMPANIA A
VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)

CUP

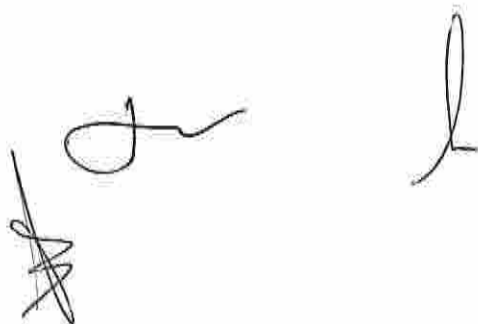
CIG

COSTITUZIONE UFFICIALE ROGANTE

1. La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dr. Filippo Diasco, nato a Salerno, il 29 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione della Giunta Regionale del 26/04/2017 n. 236 e del DPGR n. 70 del 02/05/2017. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, prot. n. del , conservata agli atti dell'Ufficio

III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale.

2. La Società C.F. partita IVA
posizione I.N.P.S. n. posizione I.N.A.I.L. n.,
di seguito denominata Società, nella persona del sig. (nome e cognome) nato a
il, legale rappresentante



della Società stessa, domiciliato per la carica presso la sede legale della
 (indicare il nome della società) in..... (indicare
 località, provincia, via e n. civico)

Verificata la regolarità della visura ordinaria tramite l'archivio telematico delle Camere di
 Commercio, documento n. del in cui si attesta che nella Sezione
 Ordinaria del Registro delle Imprese di
 la Società..... risulta iscritta dalal
 numero e C.F. e R.E.A

Verificato che l'UODha acquisito,
 altresì, la certificazione antimafia attraverso il Sistema Informatizzato Certificazioni
 Antimafia, SICEANT, prot. n.
 dell'..... relativamente alla società.....ai
 sensi dell'art. 97 del d.lgs.159/2011 e s.m.i;

Verificata la richiesta dell'UODinoltrata con nota/e prot
 n. del, rispettivamente, all'/agli Ufficio/i Territoriale/i del
 Governo di e di..... di
 informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs.159/2011 e s.m.i. e che per la stessa è stata
 acquisita agli atti dell'UOD, con prot. n. del l'informativa dalla quale
 non risultano sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs.
 159/2011 e s.m.i, o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del D.lgs.
 159/2011 e s.m.i;

*nel caso le informazioni antimafia non siano state trasmesse all'UOD della Regione e non siano trascorsi 45 gg
 dalla richiesta si usa la seguente dizione*

Verificata la richiesta del inoltrata con nota/e prot n.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

..... del , rispettivamente, all'/agli Ufficio/i Territoriale/i del Governo di e di di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs.159/2011 e s.m.i, per cui la Società, considerata l'urgenza dichiarata con decreto del n..... dell'AGC , stante il disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i, è comunque ammessa alla firma del presente contratto, sotto la condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure;

nel caso le informazioni antimafia non siano state trasmesse all'UOD della Regione e siano trascorsi 45 gg dalla richiesta si usa la seguente dizione Verificato che sono trascorsi più di 45 giorni dalla richiesta citata e che, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, qualora dovessero emergere cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, dallo stesso si recederà come previsto dall'art. 94 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Verificata, altresì, la regolarità della visura ordinaria tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio, documento n..... dell'

..... in cui si attesta che nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di la società , mandataria, risulta iscritta dal al numero e codice fiscale n. e R.E.A

..... n....., nonché della visura ordinaria tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio, documento n..... del

....., in cui si attesta che nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di la Società..... mandante

risulta iscritta dal , al numero e codice fiscale n....., e R.E.A ecc

Verificata la richiesta del inoltrata con nota/e prot n.

..... del , rispettivamente, all'/agli Ufficio/i Territoriale/i del

Governo di e di di

informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., (per le società componenti PATI/RTT) e che per la stesse, è stata acquisita agli atti del

..... ,

Vista la nota dell'UOD _____ n. _____ del ____/____/____ di trasmissione del presente contratto, con la quale, tra l'altro, veniva dichiarato che è stato acquisito con nota Prot. _____ del ____/____/____ la

valutazione da parte del competente ufficio del Datore di lavoro e che l'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a 0 (zero).

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data -

____/____/____ dall'INPS di _____ e inserito al prot. _____ - al n.

_____ del - ____/____/____ richiesto dal Settore _____, che attesta la regolarità della società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS. INAIL;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 sull' "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 identifica all'articolo 16, la Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, come la Direzione che svolge le funzioni di Autorità di Gestione FEASR, di

seguito denominata AdG;

- con la D.G.R. n. 600 del 2/10/18 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della decisione della Commissione Europea n. C(2018) 6039 del 12 settembre 2018 di approvazione della modifica del “Programma di Sviluppo Rurale (in seguito denominato PSR) Campania 2014/2020 cofinanziato dal FEASR” in cui è compreso anche il capitolo 9 che descrive il Piano di Valutazione del PSR ed in particolare l'attività della valutazione indipendente in itinere ed ex post e che il servizio per tale valutazione dovrà essere affidato con una procedura di evidenza pubblica.
- secondo l'ordinamento comunitario, per le attività a valere sulla programmazione 2014/2020, la corrispondente quota IVA, sostenuta direttamente dal beneficiario Ente Regione Campania e non recuperabile, risulta eleggibile quale spesa finanziabile sul Programma;
- alla copertura finanziaria dell'onere contrattuale si provvede con fondi destinati alla misura 20 – Assistenza tecnica – del PSR Campania 2014- 2020 attingendo, per la quota regionale pari al 11,85% del totale, allo stanziamento di spesa iscritto alla missione MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca, capitolo 2463;
- per garantire il *“Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”* è necessario attivare il presente contratto nell'ambito della Misura 20 “Assistenza Tecnica”;
- con decreto dirigenziale n. _____ del _ / _ / _ il Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, ha disposto di porre in essere la procedura di evidenza pubblica finalizzata al contratto di appalto per il *Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)*, approvando il capitolato d'appalto e lo schema di contratto concernente il *“Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per*

lo Sviluppo Rurale (FEASR)" definito secondo il richiesto parere espresso con nota prot. n. _____ del / / dall'Ufficio dell'Avvocatura Regionale;

- con Decreto dirigenziale n. _____ del / / dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, - UOD "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" è stato approvato il bando di gara ed è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Contratto di appalto "Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)", comprensivo di tutte le relative prestazioni, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, offerta economicamente più vantaggiosa, dando altresì atto dell'avvio degli adempimenti di pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all'art. 72 del D. lgs. 50/2016;
- con Decreto dirigenziale n. _____ del ____/____/____ dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, - UOD "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" è stata nominata la Commissione aggiudicatrice;
- con Decreto dirigenziale n. . del / / dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, - UOD "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, per un prezzo di aggiudicazione pari ad € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA;
- gli oneri discendenti dalla prestazione relativa all'affidamento *de quo* trovano capienza, a carico dei fondi destinati all'Assistenza Tecnica - Misura 20 - del PSR Campania 2014/2020 attraverso il pagamento da parte dell'OP AGEA.
- avverso a tale provvedimento è stato proposto ricorso innanzi al TAR-Campania da parte della ditta seconda classificata e, con Sentenza N. 07206/2018 REG.PROV.COLL

pubblicata il 17/12/2018, il Tribunale ha respinto il ricorso confermando la Società aggiudicataria della procedura di selezione;

- con nota n. 0104966 del 15.02.2019 l'Ufficio UOD Centrale Acquisti (600601) ha comunicato che ha acquisito definitiva efficacia il decreto di aggiudicazione n. 171/18 per effetto della positiva verifica dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale in capo alla ditta aggiudicataria;
- con decreto dirigenziale n. del / / il Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato lo schema di contratto aggiornato, l'addendum al capitolato di appalto, l'addendum al cronoprogramma e differito il termine per la stipula del contratto di appalto, al 30 aprile 2019;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata, in particolare il capitolato d'appalto, il bando di gara approvato con decreto n. xxxx del xxxxxxxxxx dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, UOD "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture", l'addendum al capitolato approvato con Decreto xxxxxx della Direzione 500700, l'addendum al cronoprogramma, e l'offerta tecnico- economica, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la UOD "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture", e presso la DG 500700 per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accluderla al presente contratto, ad eccezione della procura.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e dai documenti di gara:

- a) dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal D.P.R. 207/2010- parti vigenti,
- b) dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3;
- c) dalla normativa vigente, sia statale che regionale e comunitaria, applicabile in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- d) dal PSRCampania 2014/2020.

Art. 3 – Oggetto e consenso del contratto

La Regione affida a ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~, che accetta, l'incarico di effettuare la fornitura del "Servizio di valutazione indipendente del PSR Campania 2014- 2020" della Regione, in conformità delle caratteristiche e prescrizioni tecniche riportate agli articoli 2, 3, 4 del capitolato d'appalto applicando i prezzi dell'offerta economica presentata per la gara; le condizioni e caratteristiche del servizio affidato sono integrate dalla documentazione approvata con il Decreto della DG 500700 n....del

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 la Regione potrà procedere, in ragione di eventuali integrazioni richieste da Organismi sovraregionali, o discendenti dall'utilizzo di strumenti aggiuntivi per la rilevazione, integrazione e/o rielaborazione dei rapporti richiesti dalla Commissione Europea, all'affidamento alla Società di servizi complementari o la ripetizione di servizi analoghi, come la valutazione ex-ante e i servizi di supporto all'analisi di contesto relativa alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale del successivo ciclo di programmazione, purché conformi al progetto a base di gara.

Art. 4 – Decorrenza e durata del contratto

1. Le prestazioni relative alla fornitura oggetto dell'affidamento, hanno inizio a partire dalla stipula e dureranno fino al 31/12/2025. Le attività si sostanzieranno nella fornitura del "Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)". Tale linea d'azione sarà posta a carico delle risorse afferenti alla Misura 20 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020 della Campania Programma cofinanziato dell'UE al 60,5% e sulle risorse dell'analoga misura di assistenza tecnica del periodo di programmazione successivo per le attività svolte oltre il




2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonchè varianti, del contratto di appalto in corso di validità

previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.

3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo del presente contratto è pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx
 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//xx euro) al netto di IVA, per l'intera durata del contratto da realizzarsi nel periodo di programmazione 2014/2020. L'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a 0 (zero) come da valutazione del competente ufficio del Datore di lavoro comunicata con nota Prot. n. xxxxxx del xxxxxx. XXXXXXXXXXXXXXXXXX assolvono agli obblighi in materia, sostenendo costi pari ad Euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come indicato nell'offerta economica.

2. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dal xxxxxxxxxxxxxxxx sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto. Con tale importo la xxxxxxxxxxxxxxxx si intende compensata di tutti gli oneri e le obbligazioni assunti con il presente contratto e col citato capitolato d'appalto e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

3. Con tale importo il xxxxxxxxxxxxxxxx si intende compensato di tutti gli oneri e le obbligazioni assunti con il presente contratto e col citato capitolato d'oneri approvato con decreto n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

fonte: 

forestali e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

4. Il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
5. La Regione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di servizi comparabili con quello oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in ordine all'obbligo per CONSIP di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri di prezzo-qualità, anche con l'indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
6. Pertanto, nel caso in cui sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.a. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del presente contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella convenzione stessa e la Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto a mente dell'art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso.
7. La Regione si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Regione. Il recesso nel predetto caso è esercitabile con efficacia a partire dalla attivazione della stessa convenzione CONSIP. In tale eventualità il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx potrà paralizzare l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Regione, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla convenzione CONSIP.

La Regione può, comunque, recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC tenendo indenne il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalle spese sostenute e dalle prestazioni già convenientemente eseguite.

Art. 6 - Specifiche tecniche del servizio e prodotti richiesti

1. Il servizio di valutazione richiesto dovrà essere svolto secondo le fasi di strutturazione,




conduzione (osservazione, analisi, giudizio) e comunicazione sotto illustrate. Tutta l'attività di valutazione deve essere condotta in collegamento con l'Autorità di Gestione. Dovrà essere assicurata la collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE e FEAMP, per assicurare il raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FSE e garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5) oltre che con l'Autorità Ambientale.

Di seguito si definiscono gli obiettivi e le attività richieste per le diverse fasi della valutazione.

A) STRUTTURAZIONE

In questa fase si richiede l'elaborazione:

a.1 - Del Disegno di valutazione che descrive nel dettaglio, secondo quanto proposto in offerta tecnica, l'impianto metodologico, e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma, anche in merito agli aspetti organizzativi e di efficacia ed efficienza amministrativa. Il disegno di valutazione dovrà essere consegnato, a seguito del confronto con l'Autorità di

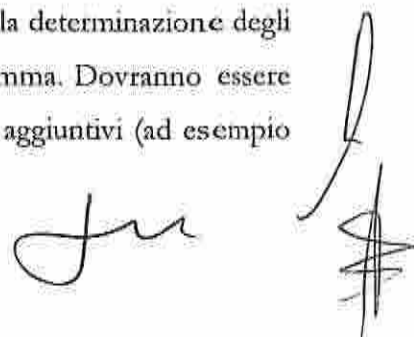
Gestione, entro _____ giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto.

a.2 - del Rapporto sulle "condizioni di valutabilità" volto ad impostare un approccio di valutazione coerente, a stabilire le prove di valutazione, il tutto finalizzato a consolidare l'impianto valutativo del PSR. La prima versione del Rapporto dovrà essere consegnata entro _____ giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto. Le condizioni di valutabilità potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base di necessità che intervengano in corso di realizzazione del Programma e delle attività di valutazione. Il rapporto sulle condizioni di valutabilità sarà strutturato secondo le specifiche da capitolato e sulla base dell'offerta tecnica presentata.

B) CONDUZIONE B.1- osservazione

In coerenza con quanto definito nel rapporto sulle condizioni di valutabilità, nella fase di osservazione sono da espletarsi le seguenti attività:

- a) descrizione del processo di attuazione del PSR nelle sue fasi salienti;
- b) raccolta di dati primari ed informazioni qualitative: i dati verranno rilevati dalla Società, tra i beneficiari diretti o indiretti del PSR, secondo quanto necessario per la determinazione degli indicatori di risultato e di impatto per tutte le misure previste dal Programma. Dovranno essere colmate le eventuali lacune di dati e informazioni con la raccolta di dati aggiuntivi (ad esempio



tramite sondaggi etc.)

c) elaborazione delle informazioni gestionali di attuazione, dei dati primari (rilevati a campione ad hoc per la valutazione), dei dati secondari forniti dalla Regione (indicatori di prodotto, risultati del monitoraggio e della sorveglianza finanziaria, documentazione relativa al PSR), delle informazioni qualitative (risultato di interviste a testimoni privilegiati, altre informazioni non quantitative);

d) quantificazione degli indicatori di risultato e impatto, con opportuni

confronti rispetto ai corrispondenti livelli obiettivo definiti in fase ex-ante, agli indicatori iniziali e al contesto di attuazione secondo la periodicità e la metodologia contenute nel rapporto sulle condizioni di valutabilità;

e) aggiornamento della situazione di contesto delineata nella valutazione ex-ante e corrispondente valorizzazione degli indicatori iniziali correlati al contesto e agli obiettivi, almeno in occasione della redazione dei rapporti di valutazione ampliata ed ex-post;

f) georeferenziazione di tutti i rilievi effettuati direttamente dal Valutatore e di quelli forniti dalla Regione, tramite digitalizzazione e produzione di coperture cartografiche in formato ESRI *shape*, secondo gli standard attualmente in uso presso la Regione;

g) individuazione e descrizione delle buone prassi relative sia all'impianto organizzativo gestionale sia ai diversi ambiti di intervento.

B.2 - analisi

Consiste nel calcolo e nella valutazione degli indicatori, idealmente in valori netti, nell'interpretazione dei risultati della valutazione (ad esempio valori degli indicatori), e il motivo per cui i risultati della valutazione assumono determinate connotazioni. Tale fase comporta la raccolta ed elaborazione dei dati primari (dati raccolti appositamente per la valutazione, attraverso rilevazioni ad hoc, di norma tra i beneficiari diretti o indiretti) e dei dati secondari (risultati del monitoraggio, documenti di valutazione in itinere, eventuali valutazioni tematiche o su specifici argomenti); l'analisi dei risultati dell'attività di osservazione ed il loro confronto con i dati di contesto, il livello controfattuale, la situazione iniziale e i livelli obiettivo delineati nella valutazione ex-ante. L'analisi deve essere finalizzata a valutare opportunamente la realizzazione degli obiettivi comunitari, nazionali e specifici del PSR, nonché la loro importanza, utilità e coerenza. E' prevista, inoltre, l'analisi dell'approccio LEADER, della misura Assistenza Tecnica e delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del PSR e al funzionamento del circuito finanziario. In tale fase verranno utilizzate le metodologie di analisi definite nel rapporto sulle condizioni di valutabilità facendo ricorso anche ad eventuali modelli di simulazione utilizzabili per indagare gli effetti socioeconomici ed

ambientali delle politiche di sviluppo rurale.

B.3 - giudizio

La fase di giudizio è destinata a rispondere alle domande valutative comuni per lo sviluppo rurale (allegato V del Reg. (UE) 808/2014 - allegato al capitolato) e alle domande valutative specifiche del Programma (PSR capitolo 9.3 – allegato al capitolato), tenendo conto dei criteri definiti nel rapporto sulle condizioni di valutabilità. Il giudizio deve essere formulato a livello di tipologia di intervento, misura, focus area, priorità e di Programma complessivo, con particolare riferimento ai quesiti valutativi relativi agli aspetti trasversali del PSR. Oltre al giudizio dovranno essere redatte conclusioni e raccomandazioni nonché limiti di validità del giudizio stesso. Nel caso in cui una misura/tipologia di misura o una parte del PSR non abbia dato i risultati attesi, occorrerà analizzare le relative motivazioni.

In questa fase, in funzione delle analisi effettuate, si potranno formulare proposte di adeguamento al PSR di tipo procedurale, organizzativo e tecnico necessarie a garantire la risoluzione dei punti critici eventualmente emersi.

In particolare, la Società dovrà analizzare:

- a) l'efficienza e l'efficacia del PSR;
- b) il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e comunitaria (focus area/priorità/obiettivi tematici);
- c) il contributo del PSR alla realizzazione delle priorità trasversali, degli effetti dell'approccio integrato, della ricaduta territoriale.

C) COMUNICAZIONE

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, la Società dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico oltre che alla progettazione e realizzazione di specifici eventi di divulgazione dei risultati delle valutazioni. Oltre ai prodotti Disegno di valutazione e Rapporto sulle condizioni di valutabilità, l'attività di valutazione dovrà tradursi, tra l'altro, nell'elaborazione dei seguenti prodotti:

PIANO ANNUALE DI VALUTAZIONE –

Ogni anno a partire dal _____, entro il 31 gennaio, dovrà essere prodotto un Piano annuale di valutazione (PAV), con l'esplicitazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno valutativo.

Scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui **la Società** intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro.

secondo quanto proposto in offerta tecnica. Il Piano dovrà definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro in termini di: organizzazione del team di progetto (personale incaricato, responsabili di progetto; Sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione Campania); calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti. Il Piano dovrà tenere conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del Programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma. Il Piano dovrà descrivere in che modo è assicurata la collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE e FEAMP, per il necessario raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FSE in modo da garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5) e con l'Autorità Ambientale. Esigenze particolari di approfondimento saranno espresse dalla Regione in funzione delle necessità di efficace ed efficiente attuazione, nelle scadenze di volta in volta predefinite. La tempistica e la redazione di ulteriori *report* o relazioni rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per la Regione. In rapporto a specifiche esigenze la Società dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con la Regione e, assicurare, su richiesta della stessa, la presenza presso la sede regionale, altre sedi interessate sul territorio regionale o in sede comunitaria ad incontri, riunioni ed eventi o per lo sviluppo di specifiche attività riguardanti il Programma.

RAPPORTI DI VALUTAZIONE – La struttura dei rapporti di valutazione dovrà essere conforme agli orientamenti formulati in materia dalla Commissione.

Rapporti di valutazione annuali - Ogni anno a partire dal 2019 e fino al 2025 dovrà essere redatto, secondo la metodologia specificata nell'offerta tecnica, e consegnato alla Regione un Rapporto di Valutazione (RV) che dovrà prevedere, ai sensi dell'allegato VII del Reg. (UE) n. 808/2014:

1. una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno con riguardo alla sezione 3 del Piano di Valutazione;
2. un elenco delle valutazioni svolte;
3. una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.

In particolare, andrà strutturato secondo il seguente schema:

- a) Introduzione (contesto del programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);
- b) Illustrazione dell'approccio metodologico, conforme all'offerta tecnica presentata,

- (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni) adottato per le attività di valutazione;
- c) Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Priorità, focus area, misure, tipologie di intervento, obiettivi trasversali, progetti integrati, progetti di cooperazione, progetti collettivi);
 - d) Presentazione ed analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento delle misure/tipologie di intervento dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure/tipologie di intervento rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, ecc.)
 - e) Individuazione e descrizione delle buone prassi relative all'impianto organizzativo e gestionale ed eventualmente ai diversi ambiti di intervento
 - f) Descrizione delle attività svolte in collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE e FEAMP, per assicurare il raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FSE e garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5) e con l'Autorità Ambientale.
 - g) Conclusioni relative agli obiettivi al livello comunitario, gli obiettivi specifici del Programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati;
 - h) Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure/tipologie di intervento, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia;
 - i) Documento di sintesi delle valutazioni.
 - j) Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
 - k) Il rapporto di valutazione annuale del 2025 avrà la medesima articolazione dei rapporti degli anni precedenti e sarà redatto tenendo conto delle disposizioni regolamentari e/o metodologiche eventualmente emanate durante la durata contrattuale e secondo le indicazioni impartite dall'Autorità di Gestione.

Rapporto di valutazione annuale ampliato - Nel 2019 dovrà essere redatto e consegnato alla Regione un rapporto di valutazione ampliato strutturato secondo lo schema del rapporto annuale di valutazione, e secondo la metodologia specificata nell'offerta tecnica, con l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2018 dal Programma comprendendo altresì:

- a) la comunicazione e la quantificazione dei risultati del programma, in



particolare tramite una valutazione degli indicatori di risultato complementari nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo;

- b) la relazione sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva tramite, tra l'altro, la valutazione del contributo netto al programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto della PAC;
- c) le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo (domande relative alla valutazione degli aspetti specifici, domande relative alla valutazione degli altri aspetti del PSR, domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione) e le risposte alle domande valutative specifiche del programma pertinenti;
- d) la valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale;
- e) la valutazione delle azioni intraprese per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013.

Rapporto di valutazione ex post - Nel 2024 dovranno essere redatte e consegnate all'Autorità di Gestione rispettivamente la bozza e la versione definitiva del rapporto di valutazione ex post strutturato ai sensi dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 78 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo metodologia e progettazione specificate nell'offerta tecnica. La valutazione ex post dovrà prendere in esame l'efficacia e l'efficienza del Programma ed il suo contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione con l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti dal Programma e la loro coerenza rispetto alla strategia elaborata, agli obiettivi e agli indicatori e le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo (domande relative alla valutazione degli aspetti specifici, domande relative alla valutazione degli altri aspetti del PSR, domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione) e le risposte alle domande valutative specifiche del programma.

RAPPORTI MONOTEMATICI - Dovranno essere prodotti, secondo metodologia, progettazione e tempistica specificate nell'offerta tecnica (comunque entro il primo semestre 2023), i seguenti rapporti monotematici:

- a) rapporto sull'innovazione,
- b) rapporto sulla mitigazione cambiamenti climatici,




c) rapporto sull' ambiente.

d) _____

e) _____

f)

g)

BUONE PRASSI -Dovrà essere consegnato un rapporto di analisi sulle buone prassi secondo metodologia, progettazione e tempistica (comunque entro il 31/10/2023) specificate nell'offerta tecnica. Il rapporto dovrà far emergere, analizzare e diffondere elementi di "successo" del programma, iniziative/specifiche operazioni che per criteri, approcci e metodi seguiti, per la tangibilità dei risultati e degli effetti conseguiti, possano rappresentare esempi concreti e trasferibili agli "stakeholders" regionali, pubblici e privati al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di sostegno. L'individuazione delle "buone prassi" avverrà attraverso la metodologia, proposta in offerta tecnica, con l'ampio coinvolgimento della Regione al fine di individuare in forma condivisa i criteri che caratterizzano una "buona prassi".

PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ED EVENTI DIVULGATIVI - Per

ogni rapporto monotematico, sugli esiti del rapporto di valutazione ampliato 2019 e della valutazione ex post devono essere realizzate, entro lo stesso termine di consegna del prodotto di riferimento, i seguenti supporti ed attività:

a) sintesi non tecnica in lingua inglese e italiana;

b) progettazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico.

Inoltre, per il rapporto di valutazione ampliato 2019, per la valutazione ex- post, per il rapporto buone prassi e per ogni rapporto monotematico andrà realizzato a cura della Società un evento divulgativo destinato ad un vasto pubblico. La progettazione esecutiva degli eventi sarà concordata con la Regione ed i costi restano a carico della Società.

Tutti i dati rilevati, necessari alle attività valutative ed alla realizzazione dei prodotti, saranno forniti alla Regione (in forma grezza ed elaborata) su CD rom o supporto equipollente in formato Microsoft Access per i dati alfanumerici e ESRI shape per i dati cartografici, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle

condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati. L'archivio, a fine contratto o su specifica richiesta, dovrà essere consegnato all'Amministrazione

Art. 7 – Composizione del Gruppo di Lavoro

1. La composizione del team di lavoro, esplicitata in sede di offerta, dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.
2. Qualora la Società durante lo svolgimento delle prestazioni, debba sostituire uno o più componenti del team di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Autorità di Gestione, indicando i nominativi, allegando i curricula e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta con l'indicazione:
 - a) della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione a valere sui fondi strutturali e sul FEASR;
 - b) dell'articolazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del team di lavoro.
3. L'eventuale sostituzione di componenti del team di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un *curriculum* analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP.
4. la Società garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

Art. 8 – Obblighi e vincoli

1. Nello svolgimento delle attività costituenti il servizio la Società dovrà costantemente raccordarsi con la Regione garantendo, tra l'altro, l'adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) obbligo di garantire la continuità operativa del servizio;
 - b) obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
 - c) obbligo a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
 - d) obbligo di individuare nell'ambito della propria organizzazione un referente coordinatore per l'attività di valutazione che rappresenti l'interlocutore primario della Regione;

- e) obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. vigenti, anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni rappresentative stipulanti ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'azienda appaltatrice e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- f) obbligo di riservatezza: la Società si impegna a garantire e a far garantire ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio e si impegna a mantenere il segreto sulla corrispondenza; la Società sarà ritenuta solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti gli eventuali danni che potessero derivare da violazioni della presente disposizione. Tutti i documenti prodotti sono di proprietà della Regione Campania e dovranno recare il logo della stessa insieme a quelli previsti dalla normativa comunitaria con riferimento ai documenti prodotti per il periodo di programmazione;
- g) obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: la Società si obbliga al rispetto delle norme previste dalla L. 136/2010 e s.m.i;
- h) obbligo dell'apertura del fascicolo aziendale (anagrafico), per consentire i pagamenti della quota imponibile attraverso l'organismo pagatore AGEA, salvo diverse disposizioni emanate a livello comunitario nazionale e regionale;
- i) obbligo durante l'espletamento del contratto, di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari onde consentire alla stazione appaltante di ripetere gli accertamenti in merito all'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii;
- j) obbligo di adesione e di rispetto del protocollo di legalità: la Regione., nell'espletamento della presente fornitura di servizi, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07; pertanto, la Società ha l'obbligo di adesione al citato Protocollo. Qualora nei confronti della la Società siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa stessa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La Società dovrà, inoltre:



- k) rivedere l'impianto valutativo proposto, secondo le eventuali disposizioni emesse dalla Commissione europea;
- l) apportare gli adeguamenti ai rapporti realizzati richiesti dalla Regione sulla scorta di quelli eventualmente richiesti dalla Commissione europea;
- m) designare un tecnico quale incaricato per i rapporti con l'Amministrazione, del quale dovrà essere garantita la presenza alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
- n) garantire che le indagini campionarie (per gli indicatori che prevedono il rilievo di dati primari attraverso la formazione di campioni di beneficiari e/o non beneficiari, secondo quanto verrà stabilito in via definitiva nel rapporto sulle condizioni di valutabilità) siano statisticamente rappresentative a livello territoriale, pertinenti e in grado di assicurare una precisione delle stime, in termini di errore relativo standard, inferiore al 10%;
- o) utilizzare, per il rilievo di dati contabili relativi alle aziende agricole, metodologie e supporti compatibili con quanto utilizzato per i rilievi della rete contabile RICA-REA regionale;
- p) garantire un affiancamento alla Regione, assicurando presenze qualificate, nei momenti negoziali, ispettivi e divulgativi con le Autorità Comunitarie e Nazionali (Commissione Europea, AgEA; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, ecc.).
- q) non utilizzare, in attività analoghe rese a favore di soggetti terzi e fino alla scadenza del contratto, le soluzioni metodologiche originali definite di concerto con la Regione in sede di elaborazione delle condizioni di valutabilità e nei relativi aggiornamenti.
- r) Per tutta la durata del contratto la Società inoltre:
 - ✓ non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale e ad altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica, al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.
 - ✓ astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul PSR della Regione Campania;
 - ✓ assicurare che le persone che collaboreranno nell'esecuzione della valutazione non collaboreranno con soggetti terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal Programma cui si riferisce il presente servizio;
 - ✓ assicurare che le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non collaboreranno con terzi beneficiari di contributi a valere sul PSR della Regione Campania.




Il mancato rispetto delle predette condizioni- lettera r) autorizza la Regione alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Tempi, luogo e modalità di esecuzione del contratto

1. A norma del Reg. (UE) 1305/2013 il servizio di valutazione è predisposto su base pluriennale e copre il periodo 2019-2025.
2. Il calendario delle attività è articolato nel modo seguente:

- a. Entro _____giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto consegna del *Disegno di valutazione*.
- b. Entro _____giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto consegna del *Rapporto sulle "condizioni di valutabilità"*

c. Ogni anno sarà consegnato entro e non oltre il _____, un rapporto di valutazione annuale che nel 2019 assumerà la forma di rapporto ampliato;

Il rapporto di valutazione annuale del 2025 avrà la medesima articolazione dei rapporti degli anni precedenti e sarà redatto tenendo conto delle disposizioni regolamentari e/o metodologiche eventualmente emanate durante la durata contrattuale e secondo le indicazioni impartite dall'Autorità di Gestione

- d. Entro il _____e il _____del 2024 saranno consegnate rispettivamente la bozza e la versione definitiva del Rapporto di valutazione ex post;
- e. Entro le date sotto indicate saranno consegnati, i seguenti rapporti monotematici:

Entro il _____rapporto innovazione

Entro il _____rapporto mitigazione cambiamenti climatici,

Entro il _____rapporto ambiente.

Entro il _____

Entro il _____.

f. Entro il _____ 2023 sarà consegnato il rapporto Buone prassi.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dalla Società se non è preventivamente approvata dalla Regione. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Art. 10- Forza maggiore e impossibilità temporanea

1. Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente contratto, salvo che ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda a regola d'arte (quali cause di forza maggiore o imprevedibili) ovvero ragioni di pubblico interesse o necessità. Della sospensione del servizio, nonché della ripresa dello stesso, viene compilato apposito verbale da parte della Regione, secondo le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs.vo 50/2016.
2. L'esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata delle circostanze speciali o delle ragioni di pubblico interesse.
3. Per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
4. Nei casi di sospensione dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità, che raggiunga i sei mesi complessivi, la Società potrà richiedere la risoluzione del contratto senza che possa pretendere alcuna indennità.
5. La sospensione dovuta a cause di forza maggiore o imprevedibili o necessità determina il differimento dei termini contrattuali pari al numero di giorni di sospensione. In caso di sciopero del proprio personale la Società sarà tenuta a darne previa e tempestiva comunicazione scritta alla




Regione.

6. la Società è tenuta, comunque, su richiesta della Regione, ad assicurare la prestazione dei servizi urgenti ed indifferibili onde evitare danni gravi e certi alla Regione.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. All'onere contrattuale si farà fronte con le risorse della Misura 20 del PSR 2014/2020 e con le risorse destinate all'Assistenza Tecnica per il successivo periodo di programmazione per le attività realizzate oltre il 31/12/2023.

2. L'appaltatore assume obbligazione di risultato in ordine alla prestazione dei servizi di cui al presente atto.

3. Il pagamento avverrà in conformità e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 15 del capitolato.

4. I pagamenti verranno effettuati, successivamente alla consegna di prodotti previsti di cui agli art. 6 -9 del presente atto.

5. I pagamenti saranno effettuati secondo le percentuali applicate sul corrispettivo riportate nella tabella sottostante successivamente alla effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto secondo quanto previsto agli artt. 6 e 9 del capitolato previa acquisizione del certificato di verifica di conformità, qualitativa e quantitativa, delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, rilasciato da parte della Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo di cui all'art. 16 del presente atto.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,30000	10,50000	10,50000	10,50000	11,81000	18,42000	10,50000
%	%	%	%	%	%	%

Per gli anni dal 2019 al 2023, nell'anno di consegna dei rapporti tematici a dette percentuali annuali si somma una ulteriore quota annua pari a: $((12,47\% \text{ del corrispettivo}) / \text{numero dei rapporti monotematici offerti}) * \text{numero di rapporti monotematici consegnati nell'anno}$.

6. La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata ai sensi della L.R. 37/2017, a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito dell'acquisizione dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e dei prezzi praticati e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, dell'art. 102 del D Lgvo 50/2016, che sarà rilasciato da apposita Commissione, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.

7. Tutti i pagamenti, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 37/2017 sono

subordinati oltre all'emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata e alla verifica di conformità, qualitativa e quantitativa, delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui la Società sia eventualmente incorso.

8. Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del modello

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed alle verifiche di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

9. In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002, è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

10. Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

11. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Regione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IIVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

12. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

13. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*.

14. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo articolo 22 del presente atto.

15. L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli. Dai corrispettivi dovuti saranno detratte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso.

16. L'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a 0 (zero) come da valutazione del competente ufficio del Datore di lavoro comunicata con nota Prot.xxx xxxx del xxx/xxx/2017.

17. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto la Società sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto. Con tale importo la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti ad essa con il capitolato e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta

Art. 12 Stipula del contratto

La stipulazione del presente contratto viene conclusa in conformità ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 32 del Dlgo 50/16 e dall'art. 14 del citato capitolato d'appalto i. La Regione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'eventuale stipula di un ulteriore contratto per servizi complementari secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente contratto.

Art. 13 –Cauzione definitiva

La Società per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva, con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al xxxxx per cento dell'importo contrattuale rilasciata da _____ il ____ ed identificata con il n _____ valida fino al 31/12/2025. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, la Società è tenuta al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della Regione stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Art. 14 – Inadempimenti e penali

1. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dalla Società.
2. Qualora la Società non esegua esattamente la prestazione dovuta potrà essere costituita in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.

3. Allorquando la Società non abbia ottemperato ad una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l'altro, il personale da impiegare, la documentazione da presentare, la consegna dei prodotti (cfr art. 9) entro i tempi fissati dall'offerta tecnica, la Regione ha facoltà di applicare - salve le ipotesi di risoluzione del contratto e la penalità prevista all'art. 8 lett. J) del presente contratto per le inadempienze delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità - una penale proporzionata alla entità del disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 1,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni episodio.
4. Le penalità sono notificate alla Società con comunicazione scritta e in via amministrativa senza bisogno di avviso di costituzione in mora.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, sui crediti della Società.
6. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla pertinente cauzione.
7. Qualora la Società intenda richiedere l'annullamento di penalità in dipendenza della esecuzione del contratto, deve presentare istanza, con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, indirizzata alla Regione Campania ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'annullamento.
8. Le istanze di annullamento di penalità munite delle controdeduzioni della Società possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Regione notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del provvedimento di liquidazione con applicazione di penali.
9. Le determinazioni della Regione in ordine all'accoglimento o al diniego delle istanze di abbandono dell'annullamento restano insindacabili nel limite delle loro natura di atti gestionali.
10. Non possono essere annullate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate dalla Regione.
11. E' fatta salva la facoltà della Regione di domandare il risarcimento per eventuali, ulteriori, danni subiti a causa delle inadempienze colpite dall'applicazione di penali.
12. Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate supererà il 10% del valore contrattuale, il contratto s'intenderà risolto.

Art. 15 – Organizzazione dei mezzi e rischio d'impresa -Clausola di manleva

1. La Società, conformemente alla natura ed alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi - direzione del personale impiegato, attrezzature,

mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso sullo stesso fornitore.

2. La Società è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche, i soggetti privati o verso terzi che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, esonerando sin da ora la Regione Campania da ogni responsabilità.

Art. 16 Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo

1. Al fine di garantire il perseguimento e la realizzazione dell'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio la Regione Campania costituirà un organismo di monitoraggio, controllo e collaudo, responsabile della vigilanza e del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, anche nel corso dello svolgimento dello stesso, e incaricato della verifica della regolarità e della qualità del servizio.

2. La Commissione, costituita secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, esercita la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio e il collaudo anche in termini di verifica del buon andamento delle attività del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese da parte della Società rispetto a quelle dedotte in contratto verificando la regolarità del servizio reso in tutte le sue componenti e l'attuazione di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti e valutando, tra l'altro, il rispetto dei tempi, la tempestività e completezza delle comunicazioni e documentazioni da inviarsi a cura della Società a termini di capitolato, offerta tecnica e contratto.

3. La Regione si riserva altresì la facoltà insindacabile di effettuare, tramite la Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo, le verifiche e i controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

4. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente Contratto, nonché nell'ipotesi in cui la Commissione Europea dovesse formulare rilievi sulla qualità dei prodotti realizzati, la Società dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Regione

5. Se la Società non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provvede entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 17 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod.



proc. civ. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 – Divieto di subappalto

E' vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, anche solo di specifiche parti del servizio appaltato, in ragione del carattere strategico delle attività richieste che sono di supporto alle politiche di programmazione ed alle esigenze connesse al principio di "responsabilità sociale" definito dal Libro Verde della Commissione Europea del 2001, che necessita da parte della Società l'instaurazione di un contatto costante, continuo, duraturo e non mutevole con la Regione per l'intera durata del rapporto contrattuale ai fini della implementazione di regole etiche di gestione. Il divieto di subappalto risponde anche alla necessità per la Regione di mantenere pieni e incisivi poteri di vigilanza in ordine all'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Società, vigilanza non realizzabile con altrettanta incisività nei confronti del subappaltatore data la natura derivata del contratto di subappalto a cui resta soggettivamente estranea la

P.A. L'inosservanza del divieto di subappalto costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Art. 19 - Cessione del contratto e del credito

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Regione.
2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e

seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Nel caso in cui la Società contravvenga al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con la Regione, salvo per la stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla refusione di ogni eventuale danno.

Art. 20 - Recesso




1. Salvo quanto previsto nei precedenti articoli la Regione si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R via PEC nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze dell'Ente in relazione alla tipologia della fornitura/servizio.

2. Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
 - b) qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura/servizio.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione Campania.
4. In caso di recesso per motivi indicati ai punti 1) e 2), la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 21 - Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società abbia utilizzato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche o quant'altro costituisca oggetto di privativa o di brevetto di terzi.



In tale ipotesi, la Società avrà l'obbligo di farsi carico a proprio rischio e spese dell'eventuale contenzioso derivatone, sollevandone espressamente la Regione. Nel frattempo la Società dovrà assicurare la continuità del servizio sostituendo gli strumenti oggetto di privativa o di brevetto con altri immuni da violazione. Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto o in relazione ad esso, rimangono di esclusiva proprietà della Regione. la Società è tenuta a consegnarli nella sua interezza, e non potrà usarli senza previo consenso da parte della Regione.

Art.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del Contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii
3. In particolare, la Società si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Società inoltre:
 - a) si impegna a comunicare alla Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente, da riportare anche in fascicolo aziendale, sopra menzionato, ovvero l'accensione di un nuovo conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, e dovrà essere intestata alla Regione,



5. L'appaltatore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

Art. 23 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice Civile in caso di mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte della Società, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) Mancata applicazione del CCNL di riferimento ai sensi dell'art. 8 co 1 lett. e) del presente atto
- b) Violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art 8 co 1 lett. f) del presente atto
- c) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui all'art 8 co 1 lett. j) del presente atto
- d) inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 del presente atto
- e) violazione degli obblighi di cui all'art 8 co 1 lett. r) del presente atto
- f) Sospensione del servizio di cui all'art. 10 comma 6 del presente atto
- g) Violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 18 del presente atto
- h) Cessione del contratto di cui all'art. 19 del presente atto.
- i) Mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro
- j) DURC negativo consecutivo per due volte consecutive
- k) Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'amministrazione committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa

2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la Regione:

- a) si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
- b) provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente.

Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

4. Resta inteso che la Regione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli

stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

La Società acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del contratto di appalto. La Società assume in contratto:

l'obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;

- l'obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente la Regione in caso di anomalie e/o di emergenze;
- l'obbligo di indicare il referente per la parte "protezione dei dati personali".

Art. 25 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 26 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione della procura per la quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. La procura è conservata agli atti dell'*UFFICIO AFFARI GENERALI – ATTI SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE E CONTRATTI URP - Codice: 40 03 03 00*.

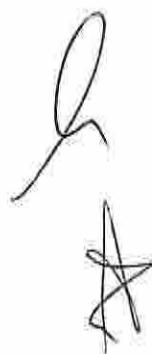
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da....,.... pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Handwritten signature and a star symbol.

